



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ARTE Genova

ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

PARTE SPECIALE

Testo approvato dall'Amministratore Unico con Decreto n° 2 del 9 Gennaio 2026

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

TABELLA DELLE MODIFICHE

N° Revisione	Data	Note di modifica
1	31.07.2015	Prima emissione, approvata con Decreto n. 29960
2	14.06.2019	Seconda revisione, aggiornamento complessivo
3	28.12.2022	Terza revisione, aggiornamento catalogo reati
4	02.08.2024	Quarta revisione, aggiornamento catalogo reati
5	09.01.2026	Quinta revisione, aggiornamento catalogo reati

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Sommario

1.	PREMESSA	4
2.	METODOLOGIA DI ANALISI E PESATURA DEI RISCHI	6
3.	SINTESI DEI RISULTATI	6
4.	ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO (...).	9
5.	ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	12
6.	ART. 24-TER, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	15
7.	ART 25 – CONCUSSIONE E CORRUZIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ	18
8.	ART. 25-BIS.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	26
9.	ART. 25-TER – REATI SOCIETARI	27
10.	ART. 25 – QUATER – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	32
11.	ART. 25-QUATER.1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	35
12.	ART. 25 – QUINQUIES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	36
13.	ART. 25-SEXIES. REATI DI ABUSI DI MERCATO	38
14.	ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	40
15.	ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	42
16.	ART. 25-OCTIES.1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	48
17.	ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	51
18.	ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	55
19.	ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI	56
20.	REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10)	61
21.	ART. 25 – DUODECIES – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI	62
22.	ART. 25 TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA	63
23.	25 QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (...).	65
24.	ART. 25 QUINQUIESDECIES – REATI TRIBUTARI	66
25.	ART. 25 SEXIESDECIES – CONTRABBANDO	69
26.	ART. 25 SEPTIESDECIES – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	71
27.	ART. 25 DUODEVICIES – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	74
28.	ART. 25 UNDEVICIES - DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	75
29.	ALTRI REATI	76
30.	MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI	77

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

1. Premessa

La presente parte speciale del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 contiene l'analisi dei reati previsti dal cosiddetto "catalogo 231" e la relativa valutazione dei rischi, nel contesto di ARTE Genova.

Tale parte speciale, rispetto alla revisione precedente, è aggiornata a seguito della pubblicazione delle seguenti disposizioni legislative:

- Legge n. 82 del 6 Giugno 2025 che introduce il nuovo articolo 25-undevicies nel Decreto Legislativo n. 231/2001 rubricato "Delitti contro gli animali";
- Le Leggi n.112 dell'8 Agosto 2024 e n.114 del 9 Agosto 2024, unitamente al D.L. n.92 del 4 Luglio 2024, che hanno modificato la fattispecie dei reati contemplati dall'Art. 25 del D.Lgs. 231/01 "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione".
- La Legge 90/2024, in vigore dal 17.07.2024, ha introdotto nuovi reati presupposto nell'ambito dell'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

L'analisi dei rischi è stata svolta tenendo in considerazione diversi aspetti peculiari di ARTE Genova quali:

- Natura giuridica dell'Azienda (Ente pubblico di natura economica, strumentale della Regione Liguria);
- Struttura organizzativa (organi societari, organigramma e struttura organizzativa);
- Sistema di deleghe e procure;
- Sistema di regolamenti e di procedure in essere;
- Livello di vigilanza e controllo esercitato dalla Regione Liguria;
- Sistema di contabilità adottato;
- Compiti e funzioni svolte nell'ambito dello Statuto e della normativa vigente;
- Attività svolte a mercato, anche al di fuori del settore dell'E.R.P.;
- Svolgimento di ulteriori funzioni in convenzione con i Comuni;
- Etc.

Nella presente sezione dunque è contenuta:

- una sintesi dei risultati complessivi dell'analisi dei rischi condotta in cui si sono individuate le categorie di reato a maggior rischio;
- una descrizione delle singole fattispecie previste, all'interno delle categorie di reato, dal decreto 231/2001;
- una descrizione delle tipologie di sanzioni applicabili;
- un'analisi della concreta applicabilità di tali fattispecie di reato al contesto interno.



PARTE SPECIALE

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

In allegato si riporta inoltre il “Documento di Analisi e Valutazione dei rischi - risk assessment” nel quale viene evidenziato in dettaglio per ciascun reato e per ciascuna attività sensibile, l’esito della valutazione condotta.



2. Metodologia di analisi e pesatura dei rischi

La valutazione dei rischi è stata condotta secondo la metodologia definita nella “Procedura per la gestione dei rischi aziendali” DIR002, prevista dal Sistema di gestione aziendale per la qualità, salute e sicurezza.

Tale procedura, seguendo le best practices in materia, prevede la valutazione del rischio quale prodotto dei fattori di Impatto e Probabilità dell'evento, su una scala di valori da 1 a 5.

Il valore di impatto tiene conto di diversi ambiti di impatto (economici, reputazionali, continuità operativa e conformità) mentre il valore di probabilità tiene conto anche dell'esistenza e dell'efficacia del sistema di controllo esistente.

Il Livello di Rischio così calcolato viene poi classificato rispetto alla seguente matrice:

LIVELLO DI RISCHIO	DA	A
MOLTO ALTO	81	100
ALTO	61	80
MEDIO	41	60
BASSO	21	40
MOLTO BASSO	0	20

3. Sintesi dei risultati

A seguito del risk assessment e della gap analysis condotta, con la quale si è valutata la bontà del sistema di controllo interno, si evidenzia il risultato in termini di rischio residuo insito nella fattispecie di rischio esaminata.

Dall'analisi dei reati di cui al catalogo 231 applicabili ad ARTE Genova non si sono evidenziate aree che hanno espresso un esito “ALTO” nella valutazione di rischio residuo.

Ciò anche in funzione dell'efficacia del sistema di controllo esistente, comprensivo del sistema di gestione qualità, salute e sicurezza certificato, dell'attività di vigilanza sul Modello 231 già in essere da parte dell'OdV e del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

Con un livello di rischio Medio si elencano le seguenti categorie di reato:

- Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.
- Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Con un livello di rischio inferiore (Basso), inoltre, risultano applicabili le seguenti categorie:

- Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata.
- Art. 25-ter. Reati societari.
- Art. 25-quater. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
- Art. 25-sexies. Abusi di mercato.
- Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- 25-octies. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio.
- Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- Art. 25-undecies. Reati ambientali.
- Art. 25-quinquesdecies. Reati Tributari.
- Art 25 septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale.
- Art. 25-duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Infine con un livello di rischio Molto Basso risultano le seguenti categorie:

- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale.
- Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- Art. 25-sexies. Abusi di mercato.
- Art 25 octies.1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante.
- Art. 25-octies.1, comma 2. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia.
- Art. 25-undevicies. Delitti contro gli animali.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Risultano, infine, in astratto non configurabili ad ARTE Genova le seguenti fattispecie di reato (1):

- Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio.
- Art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- Art. 25-quaterdecis. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando.
- Art. 12, L. n. 9/2013. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].
- L. n. 146/2006. Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

Il rischio residuo, così come viene evidenziato nell'analisi condotta, può essere ulteriormente mitigato con le misure di prevenzione e di riduzione del rischio già implementate dall'Azienda o che saranno implementate dalla stessa, le quali sono riportate al paragrafo conclusivo (par. 28) del presente documento

Nel seguito della presente parte speciale viene presentata l'analisi dei rischi condotta in termini qualitativi nel contesto di ARTE Genova con la precisazione che, per quanto attiene l'analisi delle singole fattispecie di reato e l'analisi complessiva della configurabilità dei reati nel contesto degli enti di E.R.P., si fa riferimento alle "linee guida" predisposte da Federcasa (edizione 2013), con le integrazioni conseguenti all'inserimento in catalogo di nuovi reati.

Il "Documento di analisi e valutazione dei rischi - risk assessment" allegato alla presente parte speciale del modello di organizzazione e gestione, riporta il dettaglio dell'analisi condotta nel contesto di ARTE Genova, con la valorizzazione dei parametri necessari per la valutazione del rischio (come indicato nel paragrafo 2) e dei relativi risultati.

¹ Nel proseguito del documento, nei paragrafi "Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova, si forniscono le motivazioni della non configurabilità di dette categorie di reato; è possibile che, all'interno di una intera categoria di reato, siano valutate comunque configurabili delle singole fattispecie di reato.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

4. ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO (...)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs. 231/2001, articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023, "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", riscontrabili nelle attività svolte dall'Ente, sono le seguenti:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

L'art. 24 del Decreto, modificato già con la L.161/2017, è stato ulteriormente modificato, a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 75 del 14 Luglio 2020, il quale ha introdotto i reati di frode nelle pubbliche forniture e Frode ai danni del Fondo europeo Agricolo.

Tale Decreto n. 75/2020, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, reca rilevanti modifiche ad alcune fattispecie di reato, principalmente collegate ai delitti contro la P.A. e in materia tributaria e doganale, contenute nel codice penale e in leggi speciali inasprendo il trattamento sanzionatorio, e amplia il novero dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231 del 2001.

Infatti il decreto 75/00 oltre a modificare l'art. 24, modifica anche ulteriori articoli del Decreto 231/01 (art. 25, 25 quinquesdecies) ed introduce l'art. 25 sexiesdecies che punisce i reati di contrabbando.

La legge 137/2023 introduce nel catalogo i reati di Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis). Il primo (art. 353 c.p.) è riferibile alle condotte quali violenza o minaccia, o doni, promesse, collusioni o altri

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

mezzi fraudolenti che possono generare impedimento o una turbativa d'asta, il secondo (art. 353-bis c.p.) è riferibile a condotte finalizzate ad alterare il contenuto di un bando (o atto equivalente) e condizionare la scelta del contraente (ad es. redigere bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti o favorire un determinato concorrente).

La Legge n. 90/2024 (in vigore dal 17 luglio 2024), infine, modifica il reato di truffa in danno dello Stato, introducendo un'aggravante specifica per le truffe online (art. 640, comma 2, n. 2-ter c.p.). Questa modifica non cambia il fatto che la truffa sia a danno dello Stato, ma rende la pena più severa quando il reato viene commesso online.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Tutti i reati compresi nell'art. 24 D.Lgs. 231/01, ad eccezione del reato di frode in ambito agricolo, sono in astratto, configurabili al contesto di ARTE Genova.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture potrebbe realizzarsi nell'esecuzione dei contratti d'appalto per l'approvvigionamento di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori e opere che ARTE Genova, in quanto Ente Pubblico Economico, stipula con i propri fornitori/appaltatori. La sua commissione presuppone la natura di imprenditore privato dell'autore e quindi sembrerebbe escludere ogni ipotesi di applicabilità per ARTE Genova; purtuttavia è ipotizzabile il coinvolgimento, in concorso, di quei soggetti aziendali preposti al controllo sull'esecuzione dei contratti.

I reati di Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) appaiono in astratto configurabili nell'ambito delle attività svolte da ARTE Genova in qualità di Stazione Appaltante ed i presidi di controllo sono ascrivibili a tutti quelli previsti per il reati di corruzione nonché alla misure integrative per la prevenzione della corruzione adottate ai sensi della Legge 190/12.

Tutti gli altri reati sono riconducibili alle attività svolte per la richiesta di contributi/finanziamenti a soggetti pubblici (come Comunità Europea, Regione, Province, Comuni, etc.) sia per attività rientranti nelle proprie competenze statutarie (progettazione e realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale - E.R.S.), sia per attività collaterali relative ad es. alla ricerca e sviluppo (ad es. progetti di innovazione) o alla formazione del personale (fondi interprofessionali).

I reati di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001, nel contesto specifico, possono comportare rischi significativi in quanto ARTE Genova si configura quale stazione appaltante di finanziamenti pubblici per le attività di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria ed opera quasi esclusivamente ricorrendo a finanziamenti pubblici.

Le aree aziendali principalmente a rischio per tali reati sono quella Tecnica, relativamente alle attività di Progettazione e Direzione Lavori e quella Amministrativa per quanto riguarda la gestione della contabilità relativa ai contributi ricevuti.

Tra le attività sensibili, relative a tale area, emerse dall'analisi dei rischi si ricordano:

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

- la richiesta di accesso al contributo agli enti finanziatori;
- la richiesta di erogazione agli enti finanziatori nel corso dell'avanzamento dei progetti/lavori;
- la determinazione e la comunicazione dei quadri tecnici economici iniziali e durante l'avanzamento dei lavori;
- la determinazione dell'importo relativo alle spese tecniche;
- la contabilizzazione delle erogazioni ricevute in contabilità generale;
- la contabilizzazione delle spese tecniche in contabilità generale quale voce di ricavo.

Per ultimo risulta non configurabile il reato di Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo previsto dall'art. 2 L. 23/12/1986 n. 898), recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, vista l'incompatibilità con l'attività svolta da ARTE Genova.

Presìdi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Per queste ragioni, dal punto di vista tecnico, sono predisposte apposite procedure relative al sistema di gestione qualità aziendale, che dettagliano le attività e le responsabilità relative alla gestione delle richieste di contributo ed alla rendicontazione periodica nonché alla fasi di gestione delle gare di appalto.

L'Azienda ha predisposto una procedura del sistema di gestione aziendale nel quale si definisce il processo di formazione delle decisioni e le responsabilità relative alle fasi di:

- partecipazione a bandi di finanziamento e presentazione dei documenti e dei dati richiesti;
- presentazione dei quadri tecnico-economici;
- adeguata rendicontazione all'ente finanziatore.

Ciò al fine di assicurare la predisposizione e la presentazione di dati ed informazioni puntuali, veritieri e trasparenti, l'utilizzo del finanziamento conformemente alla destinazione, la corretta e veritiera rendicontazione all'ente finanziatore.

In tale procedura si attuano i tipici principi di controllo preventivo quali la separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi del processo e la documentazione e la tracciabilità dei controlli.

Ulteriori presìdi preventivi si ravvisano in adeguati percorsi formativi in materia di gestione dei finanziamenti pubblici a carico delle funzioni aziendali interessate, nelle necessarie attività che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza per lo scambio di informazioni (e segnalazioni) con le funzioni competenti ed infine nella previsione nel Codice Etico e nel Codice Sanzionatorio dei profili di condotta vietati e del relativo apparato sanzionatorio.

Per quanto riguarda i presìdi adottati a fronte dei reati di Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis), questi possono essere inquadrati nell'ambito più ampio dei reati di natura corruttiva presi in esame all'art. 25 del Decreto, nonché delle misure integrative adottate dall'Ente ai sensi della Legge 190/12. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza adottato dall'Ente, su

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, infatti, contiene una serie di misure generali e specifiche per la prevenzione della corruzione, dei conflitti di interesse ed a tutela della regolarità dei processi di affidamento gestiti da ARTE Genova in veste di Stazione Appaltante.

5. ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla L. n. 90/2024, sono le seguenti:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

Il 22 gennaio 2016 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 in materia di depenalizzazione. Detti Decreti Legislativi sono entrati in vigore il 6 febbraio 2016.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

I due decreti legislativi in sintesi hanno previsto:

A) di trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (la sanzione amministrativa è predeterminata con parametri fissi da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 50.000);

B) di abrogare una serie di reati previsti nel codice penale (principalmente a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio), sostituendo le relative "pene" con sanzioni pecuniarie civili, in aggiunta al risarcimento e/o restituzione reclamati dall'interessato e, più specificamente per quanto di interesse ai fini dei reati di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01:

- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
- falsità in foglio firmato in bianco o atto privato (art. 486 c.p.)
- danneggiamento semplice (art. 635, co. 1).

La Legge n. 90/2024 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" ha introdotto importanti modifiche al D.Lgs. 231/2001, con riferimento ai reati informatici previsti dall'art. 24-bis.

- Introduzione del reato di estorsione informatica (art. 629 comma 3, c.p.).

È stato inserito il nuovo comma 1-bis all'art. 24-bis, che introduce il reato di estorsione informatica. Questa fattispecie punisce chi, attraverso l'uso di strumenti informatici, costringe qualcuno a compiere o omettere un'azione, arrecando un danno al fine di ottenere un ingiusto profitto. Tale condotta è spesso associata all'uso di ransomware, software malevolo che blocca l'accesso ai dati fino al pagamento di un riscatto.

- Inasprimento delle sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni pecuniarie per i reati informatici sono state aumentate, con il massimo che può raggiungere fino a 700 quote. Per il nuovo reato di estorsione informatica, la sanzione massima può arrivare a 800 quote.

- Sanzioni interdittive.

È prevista l'applicazione di sanzioni interdittive, come la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a due anni per le imprese condannate per reati di estorsione informatica. Questa misura rafforza la deterrenza e tutela in particolare le infrastrutture digitali critiche.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

ARTE Genova gestisce un sistema informativo di interesse pubblico e le proprie attività sono pressoché integralmente gestite da procedure informatiche. In linea generale quindi i reati in questione attraversano l'intera organizzazione aziendale. Tuttavia il focus dovrà indirizzarsi

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

sui casi in cui si possa configurare un interesse o un vantaggio per l'Azienda, riducendo per questa via i potenziali casi applicativi.

È da considerarsi, inoltre, che nell'espletamento delle proprie funzioni, una parte del personale dispone di credenziali per l'accesso a banche dati esterne di proprietà di soggetti pubblici, tra le quali si segnalano ad es.:

- ENTRATEL;
- SISTER-Agenzia delle Entrate;
- Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- ANAC;
- INPS;
- Anagrafe Comunale (Comune di Genova);
- PRA;
- Sportello Unico Previdenziale.

Il reato *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica* (art. 640- *quinquies c.p.*), non sembra configurabile all'interno del contesto aziendale, mancando la qualifica soggettiva presupposto del reato, in quanto l'Azienda non svolge il servizio di certificazione di firma elettronica.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

L'Azienda si è dotata di una procedura per la gestione della sicurezza del sistema informatico AG05 e di un assetto di misure tecniche specifiche, conformi alle disposizioni normative in materia di privacy di cui al Reg. UE 679/2016 (GDPR) che costituisce, unitamente al Codice Etico, il presidio comportamentale di maggiore rilevanza in materia, disciplinando doveri e divieti in materia informatica a carico del personale e prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazione.

Inoltre essa utilizza, quali presidi fisici, una serie di misure tecniche sul sistema informativo per garantire la sicurezza e la protezione dei dati, prevenire possibili attacchi esterni e garantire un corretto utilizzo da parte del personale.

Il fabbisogno formativo per il personale in materia di tutela e trattamento dei dati, di utilizzo dei sistemi informativi e relativi potenziali reati, è oggetto di analisi in sede di stesura del piano annuale della formazione ed alla conseguente attività di erogazione e di registrazione.

Tra le misure tecniche adottate dall'azienda si citano le seguenti:

- Sistemi di autenticazione informatica per l'accesso ai sistemi informatici (accesso al personal computer, accesso ai programmi, accesso alle banche dati esterne). Le chiavi di accesso (password) sono gestite secondo le indicazioni della procedura richiamata.
- Sistemi di autorizzazione attraverso la profilazione dei singoli utenti (o gruppi di utenti) nell'utilizzo delle risorse informatiche (compresi programmi gestionali e contabili), con la funzione di limitare l'accesso ai soli dati di propria competenza, in base alle regole organizzative dell'Azienda. Il Responsabile dei sistemi informatici cura l'aggiornamento di una mappatura dei profili di accesso ai sistemi, in base alle autorizzazioni fornite dai rispettivi responsabili.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

- Altre misure tecniche previste dalla vigente normativa in materia di tutela e trattamento dei dati ed attività di audit previste a carico dell'amministratore di sistema.

L'Azienda assegna ai Dirigenti la responsabilità di tenere sotto controllo le credenziali assegnate al personale per l'accesso alle banche dati di propria competenza.

Sono predisposti incarichi nominativi nei casi in cui ciò non rientri nelle competenze specifiche del ruolo assegnato o dell'attività svolta (es. l'incarico di RUP presuppone l'accesso a banche dati pubbliche gestite da ANAC).

Naturalmente si sottolinea come la rapida evoluzione dal lato tecnologico impone frequenti aggiornamenti ed adeguamenti dei protocolli vigenti, per accrescerne la loro efficacia complessiva. A questo fine ogni anno il responsabile dei sistemi informativi, nell'ambito della procedura di stesura del bilancio previsionale, esegue una valutazione dei fabbisogni di spesa per aggiornamenti tecnici o formativi.

6. ART. 24-TER, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 24 D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015, sono le seguenti:

- Associazione di tipo mafioso anche straniero (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

I reati di cui all'art. 24 ter del Decreto sono stati attentamente considerati nell'ambito del risk assessment, soprattutto in relazione ad alcune fattispecie di reato (art. 416 e art. 416 bis c.p.).

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

In particolare, il fenomeno della criminalità di tipo mafioso è, per sua natura, particolarmente incline ad attuare meccanismi di infiltrazione e condizionamento di grande pericolosità in modo assolutamente trasversale rispetto ai differenti campi imprenditoriali ed a seconda delle sue concrete ed esclusive esigenze.

La peculiarità delle associazioni di tipo mafioso è da un lato la forza di intimidazione e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che si sviluppa sia all'interno della struttura associativa sia all'esterno, dall'altro le finalità che non sono necessariamente la commissione di delitti, ma anche il controllo dell'economia e della politica.

Com'è noto, i delitti associativi sono reati a concorso necessario, nel senso che richiedono necessariamente la partecipazione di più persone per la configurazione del reato.

A tale riguardo la giurisprudenza ha elaborato negli anni la figura del concorso esterno nell'associazione mafiosa: il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si verrebbe a configurare con la condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguitamento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione.

ARTE Genova, proprio per l'attività economica che è chiamata a svolgere, assume la qualifica di Stazione Appaltante e affida ad imprese esterne lavori di costruzione/ristrutturazione, ambito nel quale, purtroppo, si conoscono bene le capacità di infiltrazioni malavitose.

In quest'ambito l'Azienda mette in atto presidi specifici nel Modello, volti a ridurre il potenziale rischio rilevato.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

In via generale in tutti i contratti stipulati dall'Azienda, si prevede da parte delle imprese partecipanti alle gare di appalto la sottoscrizione di apposite clausole di rispetto del Codice Etico aziendale nonché del Modello organizzativo stesso.

La selezione e la valutazione di affidabilità di tutti i soggetti (società e persone fisiche) che hanno rapporti con l'Azienda, rappresenta uno dei presidi di prevenzione di infiltrazione criminale, è attuata attraverso l'acquisizione, anzitutto, delle dichiarazioni previste dalla normativa sugli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 e, in via generale, di quanto previsto dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)², anche in materia di subappalto.

Le procedure del Sistema qualità aziendale, relative alle fasi di affidamento, prevedono un sistema di attività e responsabilità chiare sul rispetto di tali adempimenti a fronte delle quali sono anche previste attività di audit interno.

Sono previsti obblighi informativi (anche verso l'Organismo di Vigilanza) nei casi in cui il personale venga a conoscenza di atti intimidatori, richieste estorsive o ogni altro fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di infiltrazioni criminali sull'attività di impresa.

² Il codice antimafia mantiene la distinzione fra comunicazione antimafia ed informazione antimafia: la prima (da richiedere alla Prefettura per la stipula dei contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria) attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67, la seconda (da richiedere sempre alla Prefettura per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro) comprende, inoltre, anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Per quanto attiene al reato di cui all'art. 416 c.p. *Associazione a delinquere*, si ravvisa che esso può avere molteplici finalità, se associato ad altri reati, anche non rientranti nel novero dei reati 231: ad es: ambiente, tributario, fallimento, etc. L'associazione a delinquere è una fattispecie di illecito che non può escludersi tout court dai reati configurabili e, di conseguenza, viene presidiato attraverso apposite previsioni contenute nel Codice Etico e attraverso un funzionamento corretto dell'organizzazione nel suo insieme.



7. ART 25 – CONCUSSIONE E CORRUZIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25 D.Lgs. 231/2001, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024, sono le seguenti:

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

I reati elencati nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231/2001, rubricato, a seguito dell'entrata in vigore della L. 112/2024 *"Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"*, appartengono alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Tale categoria di reati è stata più volte rivista a seguito dell'entrata in vigore dei seguenti provvedimenti:

- L. 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", la quale interviene nel senso di estendere le pene edittali previste dal c.p. in caso di commissione di alcune fattispecie di reato (artt. 318, 319, 319-ter e quater) ed inoltre modificando l'articolo 317

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

del c.p., ampliando la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione. Al pubblico ufficiale viene infatti aggiunto anche l'incaricato di un pubblico servizio.

- Legge 3/2019 – c.d. Legge Spazza corrotti, che aveva introdotto il reato di traffico di influenze illecite. Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare. Solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio la norma contempla un aggravamento di pena.

Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo dal momento che oltre al mediatore è punito anche il committente della mediazione: il reato si sviluppa tra due soggetti e affinché sussista non deve entrare in gioco, quale terzo soggetto, la figura del Pubblico funzionario, altrimenti si configura il reato di corruzione e viene meno la fattispecie di cui all'art. 346 bis c.p.

In relazione al delitto di traffico di influenze illecite – diversamente da quanto era previsto per il delitto di millantato credito ora abrogato – non è possibile disporre di intercettazioni di conversazioni ai fini di indagine.

Come sopra riportato, la fattispecie punisce il mediatore illecito: ciò comporta di conseguenza che non si ravvisano conseguenze penali per le attività professionali – alla base lecite – di rappresentanza di interessi privati presso i decisori pubblici (cd. lobbying).

- D.Lgs. 75/2020, che introduceva i reati di Peculato ed Abuso d'ufficio, imputabili all'Ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea; già durante l'esame parlamentare della norma l'introduzione di questi due reati nel novero del catalogo 231, aveva destato alcune perplessità in quanto non appariva immediatamente chiaro come potava configurarsi la circostanza che i reati potessero essere realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, cui l'autore è legato da rapporto funzionale e dunque come potesse a tali ipotesi applicarsi la disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Tali reati potrebbero invece diventare rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio) del pubblico funzionario. In altri termini l'esponente aziendale (c.d. extraneus) potrebbe – per favorire l'Ente - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio. Ciò pur senza dazione o promessa di utilità che porterebbe ad integrare i più gravi fatti di corruzione.

Le più recenti modifiche al D.Lgs. 231/01 introdotte dal D.L. 112/2024 (convertito dalla Legge 112/2024) e dalla successiva Legge Nordio (Legge 114/2024) riguardano l'ampliamento e la revisione del catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

Le principali novità:

**1. Introduzione del nuovo reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" (art. 314-bis c.p.):**

- Questo nuovo reato si applica quando un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio destina denaro o beni mobili, di cui ha la disponibilità per ragioni di ufficio, a un uso diverso da quello stabilito dalla legge, procurando un vantaggio ingiusto a sé o ad altri, o causando un danno significativo, soprattutto se coinvolge gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Questo reato è stato inserito tra quelli rilevanti per la responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01.

2. Abrogazione del reato di "Abuso d'ufficio" (art. 323 c.p.):

- Questo reato non è più parte dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01, in linea con l'obiettivo di ridurre le cause di incertezza normativa per le pubbliche amministrazioni e le imprese.

3. Riformulazione del reato di "Traffico di influenze illecite" (art. 346-bis c.p.):

- Il reato è stato ridefinito in modo più restrittivo, richiedendo che le relazioni tra il mediatore e il pubblico ufficiale siano reali e sfruttate intenzionalmente, con un focus specifico sull'utilità economica promessa o ricevuta. Inoltre, la pena è stata aumentata, rafforzando le conseguenze per chi commette questo reato.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

ARTE Genova svolge un'attività di interesse pubblico per la quale propri dipendenti possono assumere il ruolo di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Inoltre lo svolgimento delle proprie funzioni presuppone il frequente contatto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, tra i quali funzionari della Regione e dei Comuni, sindaci ed assessori comunali, funzionari di organi di controllo (ASL, ARPAL, Vigili del Fuoco, ecc.).

Complessivamente, in relazione ai reati di cui all'art.25 del decreto, appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o loro sottoposti, possano commettere atti di corruzione nell'interesse dell'Azienda promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, detentori del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'Azienda (es. autorizzazioni, concessione di finanziamenti, verifiche, controlli, ispezioni, etc.).

Allo stesso tempo il dipendente di ARTE Genova, con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, può essere soggetto attivo dei reati previsti ad es. inducendo taluno a dare o promettere per sé o ad un terzo indebitamente denaro o altre utilità (art. 319-quater c.p.) o costringendo taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli (art. 317 c.p.).

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

In questi casi, pur ravvisando una maggiore probabilità che il reato possa essere commesso a vantaggio e nell'interesse personale e non in quello dell'Azienda, non si escludono forme di vantaggio o interesse (anche indiretto) per l'Azienda stessa.

Di conseguenza tali reati sono trattati all'interno del Modello, oltre ad essere puntualmente presi in considerazione all'interno delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della L. 190/12.

In relazione al reato di Traffico di influenze illecite, introdotto in seno all'art. 25 dalla Legge 3/2019, non si può escludere tout court la potenzialità di configurazione della fattispecie in seno ad ARTE Genova.

Si possono profilare due situazioni di potenziale configurazione del reato:

- a) Il mediatore illecito ed il finanziatore possono appartenere entrambi al medesimo Ente/Azienda.

Ad es. un dipendente prospetta all'Amministratore Unico/Dirigente di avere una conoscenza con un Pubblico funzionario che permetterebbe di risolvere una problematica aziendale, ad esempio e solo a titolo indicativo e non esaustivo: ottenimento di una autorizzazione o di un certificato (CPI), aggiudicazione di una gara di appalto (sia pubblica, sia privata), etc.

Il soggetto apicale accetta dunque la dazione/promessa del soggetto subordinato per avvantaggiare l'Ente/Azienda.

- b) Il mediatore illecito ed il finanziatore appartengono ad Enti distinti.

In tale circostanza il mediatore potrebbe essere anche una persona fisica (ad es. un consulente), oppure potrebbe essere esponente di un altro Ente/Azienda.

Un esempio è quello del consulente che rappresenta all'Amministratore Unico/Dirigente una entratura con la Pubblica Amministrazione, allo scopo di ottenere un interesse/vantaggio in merito ad una determinata situazione. Ad esempio e solo a titolo indicativo e non esaustivo: ottenimento di una autorizzazione o di un certificato (CPI), aggiudicazione di una gara di appalto (sia pubblica, sia privata), etc.

Presidi previsti dal Modello di organizzazione e gestione

Le modalità in cui potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato di tipo corruttivo (con l'accezione ampia di corruzione fornita dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione), sono di fatto molto estese, per cui, ai fini della definizione del sistema di controllo, sono stati mappati quei procedimenti che più sono esposti al rischio corruttivo e, nel contempo, sono stati posti sotto controllo le aree in cui si realizzano i tipici "vantaggi" corruttivi (ad es. assunzione del personale, contratti di consulenza, movimentazioni finanziarie, procedure di appalto, procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di cessione degli alloggi).

Protocolli comportamentali

A tutti i soggetti che intrattengono rapporti con soggetti della PA, è fatto divieto di:

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

- adottare qualsiasi comportamento, anche attraverso interposta persona, finalizzato a influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, finalizzato a distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione, a violare le regole di disciplina ed onore della stessa o i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione;
- adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio all'Ente o al destinatario;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica a pubblici ufficiali, funzionari pubblici e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico aziendale;
- offrire o accettare doni, beni od altre utilità suscettibili di valutazione economica, da parte di soggetti interessati all'attività di ARTE Genova (es. fornitori, appaltatori, consulenti, assegnatari, utenti), nel rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico aziendale.

I dipendenti ARTE Genova che rivestono il ruolo di Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio inoltre si astengono:

- dall'accettare ogni forma di utilità da parte di soggetti in qualche modo interessati dall'attività dell'Azienda;
- da compiere abusi della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere omettere o ritardare atti del proprio ufficio ovvero per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, come disciplinati dai reati inseriti nell'art. 25 del D.Lgs. 231/01 "Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità" e più in generale, dai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal Codice Penale.

È fatto altresì divieto di:

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentati della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei liberi professionisti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura non dovuti o contrari alle normative ed ai principi etici in favore di soggetti privati (es. fornitori, assegnatari, utenti);
- abusare della propria qualifica per conseguire un vantaggio privato;
- appropriarsi di denaro o altra cosa mobile che si trova nel possesso o comunque nella propria disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio;

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

- procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;
- presentare dichiarazioni non veritieri ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Relativamente al reato di Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), valgono tutti i presidi di controllo e le prescrizioni enunciate nel Modello in riferimento ai reati corruttivi.

In aggiunta ai suddetti ARTE Genova richiama espressamente (nel Codice Etico) il divieto di condotte finalizzate alla dazione o promessa di denaro e/o altra utilità a chiunque prospetti finalità riconducibili all'oggetto ed allo scopo di cui all'art. 346 bis c.p.

La violazione di suddetto principio e prescrizione viene condannata da ARTE Genova, a tutti i livelli, con conseguenze sia disciplinari, sia contrattuali.

L'Azienda chiede inoltre che suddette condotte vengano segnalate tramite lo strumento del Whistleblowing, istituito appositamente, oppure all'Organismo di Vigilanza tramite l'apposito canale.

Stipula di contratti/convenzioni con la Pubblica Amministrazione

L'assunzione d'impegni verso la PA e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte in base ai poteri attribuiti dallo Statuto o alle procure autorizzate formalmente, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

I contratti e le modalità attraverso le quali gli accordi stessi sono trattati e conclusi non devono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Azienda.

Tutta la documentazione, concernente le trattative e i contatti con la Pubblica Amministrazione, deve essere conservata per permettere verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nella stipulazione di contratti o convenzioni con la Pubblica Amministrazione, per conto dell'Azienda, è vietato ricorrere a forme di mediazione o ad altra opera di terzi diversi dai destinatari, né corrispondere o promettere ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

**Gestione dei finanziamenti e rendicontazione verso la Pubblica Amministrazione**

Le procedure relative alla presentazione delle richieste di finanziamento e successiva rendicontazione all'ente finanziatore (di norma la Regione o il Ministero), avvengono nel rispetto della normativa applicabile o degli specifici bandi di finanziamento.

La presentazione della documentazione, delle attestazioni, dei rendiconti periodici e di ogni altra documentazione inerente il finanziamento, è affidata esclusivamente ai soggetti autorizzati o delegati dall'Amministratore Unico ai rapporti con gli enti pubblici.

Sono state assegnate, all'interno delle procedure del sistema qualità, le responsabilità di predisposizione e di autorizzazione dei quadri tecnici economici nel corso delle fasi di progettazione e di direzione lavori.

Implementazione nel Modello organizzativo del “Piano di prevenzione della corruzione”.

In applicazione del Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A., ARTE Genova ha predisposto il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza esteso al fine di comprendere tutte le fattispecie di reato di tipo corruttivo previste dalla L. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Detto piano costituisce il momento di integrazione tra il Modello predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/01 e la normativa in materia di anticorruzione (come indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione e delle successive Linee guida emesse da ANAC con determinazione n. 8 del 17 Giugno 2015).

Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza collabora con l'Organismo di Vigilanza ai fini di un proficuo scambio informativo finalizzato all'ottimizzazione delle attività di vigilanza nonché alla valutazione complessiva dell'efficacia del Modello preventivo ed alla proposta della sua integrazione o modifica.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

ART. 25-BIS. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016, sono le seguenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)³.
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)⁴.
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare alcuna applicazione concreta nell'ARTE Genova in relazione alla tipologia di attività svolta dall'Ente.

Le uniche specifiche attenzioni sono previste in relazione ai seguenti due aspetti:

- acquisto, utilizzo e gestione dei valori di bollo al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 464 c.p.;
- utilizzo senza specifica autorizzazione di progetti di terzi o di soluzioni realizzative che, in base ai loro caratteri di originalità e novità, siano coperti da diritti di proprietà industriale, al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 473 c.p.

³ Articolo modificato dal Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Il Decreto apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

⁴ Articolo modificato dal Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Il Decreto apporta modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

**8. ART. 25-BIS.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-bis. 1 D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, sono le seguenti:

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)⁵.

Tali reati fanno riferimento a fattispecie che turbano la libertà e la concorrenza dell'industria e del commercio o a frodi nell'esercizio del commercio tramite ad es. la vendita di sostanze non genuine o con segni mendaci, l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare un'applicazione concreta in ARTE Genova in relazione alla natura di Ente Pubblico Economico che svolge un servizio di interesse pubblico, all'oggetto statutario ed alle concrete attività svolte. Non ricorrono, infatti, i presupposti per la commissione dei reati quali essere un produttore di sostanze alimentari, di prodotti agroalimentari o di prodotti industriali, di operare nel settore del commercio o di utilizzare prodotti coperti da un titolo di proprietà industriale.

⁵ La legge 27 dicembre 2023, n. 206, ha rafforzato la tutela penale del Made in Italy modificando alcune disposizioni in materia di contraffazione contenute nel codice penale rafforzando gli strumenti di indagine a disposizione degli inquirenti per il reato di cui all'art. 517-quater c.p., estendendo le operazioni sotto copertura a questo reato.



9. ART. 25-TER – REATI SOCIETARI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023, sono le seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]⁶
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]⁷
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c., articolo modificato dalla Legge n. 132/2025)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

Il decreto 11 aprile 2002, n. 61 ha previsto l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'art. 25-ter (Reati societari), che introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente *"in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse*

⁶ La fattispecie di reato ha subito modifiche con il decreto legislativo 15.3.2017 n. 38, di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Il provvedimento è entrato in vigore il 14.04.2017.

⁷ Fattispecie di reato introdotta in seno all'art. 25 ter, lett. S-bis con il Decreto Legislativo n. 38 del 15/03/2017.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

dell'Azienda da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

Tali reati sono stati modificati a seguito dell'introduzione della L. 27 Maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio". In particolare la L. 69 è intervenuta modificando l'art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali" che ora sono considerate delitto e non alla stregua di contravvenzione, con la conseguenza di potere procedere d'ufficio e non su querela fatte salve le ipotesi di lieve entità.

Per quanto riguarda il D.Lgs. n. 231/2001, l'art. 12 della L. 69/2015 modifica l'art. 25-ter (reati societari), comma 1 del decreto legislativo come segue:

- l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;
- la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a quattrocento quote»;
- dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità), la sanzione pecunaria da cento a duecento quote»;
- la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecunaria da quattrocento a seicento quote»;
- la lettera c) è abrogata.

Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti, i responsabili della revisione e, per effetto della legge 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Il reato di Corruzione tra privati.

La fattispecie è stata interessata dalle modifiche apportate con il Decreto Legislativo n. 38 del 15/03/2017 e con la Legge 3/2019. Le principali novità consistono nella riscrittura dell'articolo 2635 del Codice civile, nell'aggiunta dell'articolo 2635-bis e nella conseguente revisione dell'articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001.

Per quanto concerne l'articolo 2635 c.c. ("Corruzione tra privati"), il primo comma prevede ora che *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per*

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni”.

Inoltre, “si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo dell’Azienda o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo”.

La novità di maggiore rilievo dell’intervento legislativo è rappresentata dal riferimento all’*interposta persona*, tramite la quale si “offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma” dell’articolo 2635 c.c.

Secondo la nuova formulazione dell’articolo sono puniti i soggetti qualificati che ricevono denaro o altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione dei loro doveri.

Non è più necessario il “documento” cagionato all’Azienda del corrotto a seguito dell’atto corruttivo.

L’introduzione dell’articolo 2635-bis del Codice civile riguarda invece la *“Istigazione alla corruzione tra privati”*, fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all’interno di società private.

Per entrambe le fattispecie (corruzione e istigazione) è prevista – in caso di condanna – l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi e la procedibilità a querela della persona offesa.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti, le modifiche si riflettono sull’articolo 25-ter del Decreto con: un innalzamento della sanzione pecuniaria per la corruzione tra privati che va da 400 a 600 quote; e con quella per il nuovo reato presupposto ex articolo 2635-bis c.c. (“Istigazione”), che va invece da 200 a 400 quote. Si applicano inoltre “le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2” del D. Lgs 231/2001.

Le modifiche, introdotte dalla Legge 3/2019, hanno comportato che entrambi le fattispecie (corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati) siano procedibili d’ufficio e non più a querela della persona offesa.

Infine l’attuazione delle Direttive Europee (UE) 2019/2121 recante la nuova disciplina delle operazioni transfrontaliere introduce, nell’ambito dei reati previsti dal Decreto 231, il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La nuova disposizione prevede una sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote, aumentata di un terzo laddove il profitto sia di rilevante entità.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Tutti i reati sopra esposti possono trovare applicazione nel contesto di ARTE Genova, con le dovute necessarie contestualizzazioni relative alla natura societaria (Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Liguria). Fanno eccezione i reati esclusivamente

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

applicabili a società quotate (Art. 2629 bis c.c.) o a società, anche non quotate, che emettono strumenti finanziari (art. 2637) ed infine il reato di False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023), in quanto presuppone lo svolgimento di operazioni transfrontaliere, incompatibili con quelle svolte da ARTE.

Complessivamente il bilancio, per sua natura, contiene numerose stime e valutazioni che, seppur tecnicamente esplicitate dalla funzione amministrativa, derivano in realtà da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali: di conseguenza gli ambiti in cui si possono realizzare le fattispecie di reato in questione attraversano trasversalmente l'intera organizzazione aziendale.

Da sottolineare anche gli obblighi di comunicazione verso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), che gravano sull'Azienda in quanto stazione appaltante e che possono generare responsabilità ai sensi dell'art. 2638 c.p., oltre per effetto delle disposizioni dell'art. 6, comma 11 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici).

Pertanto il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01, anche con richiamo al regolamento di Contabilità ed alle procedure vigenti, disciplina, le seguenti attività:

- tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, ivi compresi prospetti e allegati;
- gestione dei rapporti con la Regione, con il Revisore dei conti, con la (eventuale) Società di revisione e con altre Autorità e Organismi;
- Etc.

Protocolli comportamentali

Il personale di ARTE Genova, a qualsiasi titolo coinvolto nel processo in oggetto, è tenuto ad osservare le modalità esposte nei regolamenti e procedure aziendali, le previsioni di legge esistenti in materia, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 adottati.

In particolare, il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Revisore dei conti (o di eventuali altri organi interni o esterni) è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dall'Azienda;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato,

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;

- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile o altre norme vigenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non è consentito:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull'Azienda e sulle sue attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;
- porre in essere comportamenti che impediscono materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione affidata da legge alla Regione o al Revisore dei conti;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Azienda.

L'Azienda condanna tramite l'applicazione del Codice Sanzionatorio i comportamenti difformi ai principi sopra menzionati.

**10. ART. 25 – QUATER – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.**

L'articolo 25-quater, articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003, non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a fare un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche od eversive previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Le principali fattispecie di reato presenti nel nostro ordinamento sono le seguenti:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinque c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinque.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinque.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinque.3 c.p.) [Articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

In questo ambito occorre richiamare anche l'art. 270 sexies del c.p. - Condotte con finalità di terrorismo: *“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.*

Le norme in questione sono espressione di una politica di prevenzione e repressione del fenomeno terroristico interno e internazionale. Le fattispecie conferiscono rilevanza penale ad una serie di comportamenti illeciti relativi alle associazioni finalizzate al terrorismo ed alla sovversione violenta dell'ordine costituzionale e democratico.

**Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova**

I reati afferenti a tale categoria sembrano in astratto non configurabili ad ARTE Genova in quanto, per la loro commissione, deve realizzarsi una condotta non compatibile con l'attività svolta nonché con la natura societaria.

Unica fattispecie della categoria che fa eccezione è il reato di Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).

È penalmente rilevante, infatti, il fornire assistenza a soggetti ricollegabili alle associazioni terroristiche, ovvero dare loro rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Nell'Azienda tale tipologia di reato può trovare configurazione nel processo di assunzione di nuovo personale (qualora non vengano espletati adeguati formali controlli sul candidato, anche verificando il casellario giudiziale e/o il certificato di carichi pendenti) e nel processo di inserimento di nuovi assegnatari negli alloggi (nonché componenti il nucleo familiare o loro ospiti) negli alloggi e conseguenti comunicazioni alle autorità competenti.

Quest'ultimo aspetto, naturalmente, deve tenere in considerazione la normativa vigente (es. normativa di cui all'art. 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131/2012).

Infine si cita anche il D.Lgs. 231/2007 il quale pone una serie di presidi per prevenire il fenomeno del finanziamento del terrorismo (oltre che il riciclaggio).

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

11. ART. 25-QUATER.1. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

La fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006, è la seguente:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Il reato di cui all'art. 25-quater 1 (538-bis c.p.) è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, al fine di prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si stanno progressivamente radicando in Italia, come in altri paesi occidentali.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Trattasi di un reato per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale concretamente incompatibile con il tipo di attività svolta dell'Azienda.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

12. ART. 25 – QUINQUIES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016, sono le seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)⁸
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]⁹

I reati di cui all'art 25-quinquies riguardano la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e sono stati introdotti nell'ordinamento dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, recante *“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”*. A questi si aggiungano, inoltre, i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi sostituiti integralmente dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante *“Misure contro la tratta di persone”*.

La legge n. 199/2016 ha introdotto un'ulteriore fattispecie di reato, denominata *“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”*, contemplata dall'art. 603 bis del Codice Penale.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Trattasi, in generale, di reati per la cui realizzazione è necessario che si attui una condotta materiale che sembra concretamente difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Azienda. In riferimento a quanto sopra, fanno eccezione i seguenti articoli:

Art. 600 quater (Detenzione di materiale pornografico),

⁸ Fattispecie di reato introdotta in seno alla categoria dell'art. 25 quinqueis del D.Lgs. 231/01 con la Legge n. 199, del 29 ottobre 2016 rubricata *“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo”* (pubblicata in G.U. n. 257 del 3 novembre 2016).

⁹ Il D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 attuativo della Direttiva 2011/93/UE, all'art. 3, ha introdotto quale nuovo reato presupposto della responsabilità 231 l'adescamento di minori di cui all'art. 609 undecies c.p. Tale reato è stato quindi inserito in seno all'art. 25 quinqueis D.Lgs. 231/01.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

*Art. 600 quater 1 (Pornografia virtuale) c.p.,**Art. 603 bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) c.p.*

Per quanto concerne gli illeciti di cui agli artt. 600 quater e 600 quater 1, trattasi di reati il cui verificarsi, pur con una probabilità di accadimento non rilevante e pur difficilmente a vantaggio o nell'interesse dell'ente, potrebbe tuttavia evidenziare una carenza organizzativa in capo all'ente stesso. In ogni caso la commissione di tali reati presuppone una violazione dei basilari principi etico-morali nei confronti dei quali l'Azienda intende intervenire rigorosamente attraverso l'applicazione dei principi appositamente previsti nel Codice Etico e nella procedura AG05 (vedi anche par. 3). Sono previste misure tecniche specifiche che impediscono l'accesso a siti non autorizzati in base agli argomenti trattati contrari alle regole etiche e morali.

Per quanto concerne la fattispecie di cui all'art. 603- bis c.p., questa potrebbe risultare sensibile nel contesto di ARTE Genova, relativamente ad eventuali forme di responsabilità, per reati commessi dai propri fornitori e appaltatori.

A tale riguardo si precisa che ogni affidamento presuppone una verifica dei requisiti di ordine generale e professionale, secondo la normativa in materia di appalti e che per la liquidazione di ciascuna fattura ARTE Genova deve acquisire da parte degli stessi la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC).

L'Azienda si impegna dunque a garantire i seguenti punti di controllo:

- svolgimento - nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale - di appositi controlli sui documenti che attestano la regolarità contributiva, sugli altri documenti che comprovino la corretta gestione dell'appalto, nonché controlli diretti in cantiere.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

13. ART. 25-SEXIES. REATI DI ABUSI DI MERCATO

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005, sono le seguenti:

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021, articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Premesso che l'ARTE Genova non è, per sua natura, quotata nel mercato regolamentato o partecipata da altre società quotate nel mercato regolamentato e tenuto conto dei vincoli statutari al compimento di operazioni finanziarie, non è possibile escludere a priori la potenziale configurabilità dei reati di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01, o di illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/98, in capo alla stessa per le motivazioni di seguito esposte.

A titolo meramente esemplificativo, per quel che concerne l'abuso di informazioni privilegiate ed in particolare la fattispecie di *insider trading*, tra i comportamenti a rischio nell'Azienda, si può individuare la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti dell'Ente in ragione della propria posizione, al fine di far conseguire un interesse/vantaggio all'Ente stessa.

Tra le informazioni "privilegiate" si indicano a titolo esemplificativo le seguenti:

- Variazioni nel management;
- Operazioni che coinvolgono il capitale, decisioni in merito alla variazione del capitale sociale;
- Operazioni straordinarie;
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulle posizioni finanziarie dell'Ente e sul conto economico;
- Cause legale rilevanti;
- Tesoreria;
- Insolvenza da parte di debitori rilevanti;
- Riduzione nel valore degli immobili;

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

- Comunicazioni di risultati aziendali, sia positivi, sia negativi.

In riferimento alla manipolazione di mercato, inoltre è da considerarsi sensibile l'attività di gestione della tesoreria, in particolare per quanto concerne eventuali somme depositate sui conti correnti dell'Ente, a servizio delle attività principali, che non possono essere utilizzate in modo improprio.

Il processo della tesoreria, che risulta quello esposto a maggiore rischio in relazione sia ai reati di cui all'art. 25 sexies del Decreto che agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. 58/98, viene presidiato adeguatamente, al fine di ridurre al massimo il rischio che condotte improprie possano influenzare il prezzo di eventuali strumenti finanziari.

**14. ART. 25-SEPTIES – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018, sono le seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).

Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, viene sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verifichino la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

I reati in oggetto risultano di fatto applicabili a qualsivoglia Ente e di conseguenza a tale logica non sfugge l'ARTE Genova.

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-septies, infatti, nel contesto dell'Azienda, possono presentarsi in due diversi ambiti:

- Il primo relativo alle sedi aziendali: tale ipotesi si presenta configurabile, con una probabilità di accadimento abbastanza bassa, presso la sede principale e quelle secondarie tenendo conto delle specifiche attività di natura prettamente amministrativa svolte.
- Il secondo relativo ai cantieri esterni nei quali operano dipendenti dell'Ente in veste di stazione appaltante (es. Responsabile dei Lavori-RUP, Direttore Lavori, Direttore operativo ed ispettore di cantiere, coordinatore in fase di esecuzione).

In questo ambito, che vede tra l'altro il sovrapporsi della normativa relativa agli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), la probabilità di accadimento risulta in astratto maggiore.

In questo ambito, tra l'altro, occorre considerare le responsabilità del Committente, del responsabile dei lavori (RUP) e delle altre figure professionali impegnate nel cantiere, a fronte di infortuni che possono interessare i dipendenti di tutte le imprese che operano in cantiere. A questo scopo, dunque, occorre ben focalizzare le attività di vigilanza e di controllo a carico del personale di ARTE Genova sul rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese, al fine di prevenire eventuali responsabilità legate a carenze organizzative e/o omessa vigilanza.

Al fine di prevenire la commissione di reati quali quelli in oggetto, ARTE Genova ha quindi adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza secondo la norma UNI EN ISO 45001,

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

certificato da parte dell'ente di certificazione RINA SpA, sistema idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ai sensi di quanto previsto all'art. 30 del D.Lgs.81/08. Tale sistema assicura la definizione chiara dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti operativi e con l'adozione di specifiche procedure aziendali per assicurare un sistema aziendale idoneo per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'Organismo di Vigilanza attiva una serie di scambi di informazioni con il responsabile del sistema di gestione, l'RSPP e le funzioni aziendali preposte alla gestione del sistema della sicurezza, al fine di attuare efficacemente le proprie attività di vigilanza.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

15. ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLICITA, NONCHÉ AUTRICICLAGGIO.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021, sono le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021].

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

L'art. 63 comma 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto l'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 che sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi sul territorio nazionale dal dipendente/collaboratore nell'interesse o vantaggio dell'ente.

Successivamente la L. n. 186 del 15/12/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il reato di "autoriciclaggio", all'articolo 648 ter1 c.p. Il comma 5 dell'art. 3 della L. n. 186/2014 include il reato di autoriciclaggio tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 prevedendo, infatti, una modifica dell'art. 25 – octies al quale sono apportate le seguenti modificazioni: (i) al comma 1, le parole «e 648-ter» sono sostituite da «648-ter e 648-ter.1»; (ii) alla rubrica sono aggiunte le parole «nonché autoriciclaggio».

L'art. 648 ter 1 c.p. sanziona, infatti, chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal medesimo delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Per quanto riguarda il reato di autoriciclaggio, la particolare struttura del reato stesso rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.Lgs.231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del reato in oggetto nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

1. sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

È quindi necessario che, anche in ambito aziendale, la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

Tra i reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, si possono individuare i seguenti reati, tutti rientranti nell'ambito del D.Lgs. 231/01:

- a) i delitti contro il patrimonio di cui all'art. 25-octies del decreto "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita";
- b) i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 24 del decreto;
- c) i reati societari di cui all'art. 25-ter del decreto;
- d) i delitti contro la fede pubblica di cui all'art. 25-bis del decreto;
- e) i reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del decreto;
- f) i reati tributari di cui all'art. 25-quinquagesdecies del decreto.

Per tali reati si ritiene che i presidi già individuati possano essere adeguati alla prevenzione dei reati di autoriciclaggio.

Per quanto riguarda le altre fattispecie di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01, trattasi di reati per i quali le attività svolte nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ed i relativi rapporti contrattuali instaurati da ARTE Genova, specie nell'ambito delle procedure di appalto e delle commesse pubbliche, sono potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio.

Si ritiene però necessario evidenziare come ARTE Genova, per quanto riguarda il settore degli appalti, risponde alla normativa pubblicistica ex D.Lgs. 36/2023 che contiene disposizioni cautelative e richiama disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, art. 3, s.m.i.

In particolare il D.Lgs. 36/2023 prevede una serie di verifiche svolte dall'Azienda, nei confronti delle imprese partecipanti alle procedure di gara, volte ad acquisire evidenza del possesso dei requisiti (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e tecnico-professionale).

La L. 136/2010 s.m.i. all'art. 3 stabilisce che *"per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (...) dedicati"*.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Nella gestione degli appalti di lavori pubblici, dunque, occorre sottolineare l'importanza delle attività di tracciabilità dei flussi finanziari, come disciplinate dalla normativa suddetta e come specificato successivamente dall'AVCP (determinazione n. 4/2011), le quali richiedono ulteriori presidi di controllo da parte delle figure interne preposte.

In particolare è previsto che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, il committente (ARTE Genova):

- inserisca, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 8 primo capoverso della L. 136/2010);
- verifichi che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 9 della L. 136/2010).

Ulteriori controlli, in capo ad ARTE Genova, sono svolti in fase di stato avanzamento lavori finalizzati alla verifica dell'avvenuta trasmissione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dagli affidatari ai subappaltatori (D.Lgs. 36/2023).

Circa il rispetto degli oneri di tracciabilità tra appaltatore, subappaltatori e subcontraenti (previsti all'art. 3 co. 5 L. 136/2010) sembra esistere, in capo ad ARTE Genova, più che un obbligo normativo di controllo, un dovere etico-morale in tal senso che si realizza concretamente secondo procedure e protocolli interni che ne stabiliscono le modalità, la frequenza di controllo e le conseguenze nel caso in cui i controlli diano esito negativo.

Ulteriori rischi potenziali si possono rilevare in riferimento ad alcuni processi aziendali:

- gestione degli incassi in contanti e gestione della cassa, per quanto attiene al rispetto della normativa per il contrasto al riciclaggio ed all'uso del denaro contante, per la quali si ricordano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore previste dal D.Lgs. 231/2007 all'art. 49 e s.m.i.;
- vendita di alloggi di E.R.P., sebbene gli enti di E.R.P. non rientrino nel novero delle agenzie di affari in mediazione immobiliare, laddove le stesse potrebbero comunque risultare destinatarie degli obblighi generali previsti dal D.Lgs. 231/2007, in particolare per quanto attiene gli obblighi di verifica della clientela.

Collaborazione attiva

L'art. 10 del D.Lgs. 231/2007, modificato dal D.Lgs. 90/2017, dispone che le Pubbliche Amministrazioni siano soggette a una specifica disciplina che riguarda gli uffici competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nei seguenti ambiti:

- a) provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Tale forma di collaborazione attiva presuppone che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 lettera hh)¹⁰ comunichino all'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, per consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il medesimo articolo 10 ai commi 4 e 5 dispone inoltre che *"4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette."*

5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo".

Tutto quanto premesso ARTE Genova ai sensi della normativa richiamata è tenuta quindi, ad integrare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. 231/01 nonché il proprio piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con specifiche procedure interne che consentano la rilevazione tempestiva di eventuali anomalie connesse a fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sulla base delle istruzioni impartite dalla UIF (Unità di Informazione Finanziaria, istituita nel 2008 presso la Banca d'Italia).

A questo scopo ha individuato e nominato un soggetto gestore delle comunicazioni ed ha predisposto l'apposito *"Protocollo antiriciclaggio e gestione delle comunicazioni di operazioni sospette nei confronti della UIF"*.

Tutto il personale responsabile viene formato, su proposta del soggetto gestore, alla individuazione e riconoscimento delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi di legge.

¹⁰ L'articolo 1, comma 2, lettera hh), del d.lgs. n. 231/2007, modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, definisce le "Pubbliche amministrazioni" come *"le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica"*

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Protocolli comportamentali

Fermo restando quanto previsto nelle altre parti speciali e nei protocolli specifici previsti dal modello, il presente paragrafo prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali dell'Azienda e di tutti gli altri Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25-octies nonché di tutti quelli che possano fare configurare il rischio di "autoriciclaggio";
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile;
- comunicare al "gestore" ogni segnalazione di operazione sospetta rilevata nel corso delle proprie attività;
- collaborare con il "gestore" stesso e con l'autorità preposta nell'analisi della segnalazione.

Nello specifico i Destinatari sono tenuti a:

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (i.e. a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);
- assicurare il rispetto, a cura della funzione competente, delle prescrizioni operative di raccolta documentale, definite dall'Azienda ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti/convenzioni stipulate (sia in forma attiva che passiva);
- assicurare lo scrupoloso adempimento, a cura delle funzioni aziendali competenti, delle prescrizioni normative e delle modalità operative definite dall'Azienda che disciplinano l'acquisizione e il controllo della documentazione rilevante ai fini del rilascio, a favore dei fornitori che ne avanzano richiesta nei termini di legge, dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in subappalto;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- assicurare rigorosamente il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 s.m.i.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Ai Destinatari è fatto divieto inoltre di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi dell'Azienda e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- occultare ogni operazione sospetta che rientra nelle ipotesi degli "indicatori di anomalia" e che andrebbe comunicata al "gestore" delle comunicazioni.

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative, degli acquisti e delle vendite l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti, di acquisti e di vendite, possano essere assunte solo dagli organi e dai responsabili aziendali a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere, con firma congiunta per i poteri finanziari;
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

16. ART. 25-OCTIES.1 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-octies.1, articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023, sono le seguenti:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]¹¹

In relazione agli art. 493 quater e 640 ter c.p., tali delitti vengono in rilievo ai fini della responsabilità dell'ente, solo ove commessi nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Costituiscono inoltre, ai sensi della nuova disposizione, reato presupposto, ove il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni delitto previsto dal codice penale “contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio”, esclusivamente ove il fatto abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- l'uso indebito di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- la falsificazione o l'alterazione;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la cessione e l'acquisto;
- la produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- l'alterazione o l'illecito intervento su programmi contenuti all'interno di un sistema informatico.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- carte di credito o di pagamento o ogni altro strumento di pagamento diverso dal denaro in contanti;
- apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruite o progettate principalmente per la commissione reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

¹¹ L'articolo 512-bis c.p. è stato introdotto nell'art. 25 octies-1 del D.Lgs. 231/01 dalla Legge n. 137/2023 di conversione del decreto legge Omibus-bis, o decreto Giustizia.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

L'azienda effettua tutti i propri incassi, come descritti in modo puntuale nel "Protocollo per la gestione del bilancio e degli adempimenti fiscali", tramite Bonifico bancario, bollettino postale o RID e non sono in uso sistemi di incasso tramite POS/carte di credito.

Il metodo di pagamento utilizzato da ARTE GENOVA è il bonifico bancario anche ai fini del pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n.º 136 e s.m.i.

Eventuali carte di credito aziendali sono fornite in uso all'Amministratore Unico ed, in funzione delle mansioni svolte, a specifici dipendenti a seguito di una formale assegnazione effettuata dall'Amministratore Unico che ne disciplina le modalità ed i limiti di utilizzo.

Al momento di approvazione del presente Modello sono in uso due carte di credito aziendali, una nelle disponibilità dell'Amministratore Unico per effettuare spese di rappresentanza ed una seconda carta prepagata le cui ricariche sono effettuate dall'Amministratore Unico e che è stata assegnata al responsabile dell'Ufficio Contabilità.

Tale carta prepagata è impiegata per effettuare acquisti on-line (es. biglietteria ferroviaria ed aerea, ricarica dei castelletti utilizzati per la consultazione di banche dati quali il Catasto, la Camera di Commercio e l'Agenzia delle Entrate da parte degli uffici).

L'utilizzo di entrambe le carte è puntualmente rendicontato a cura dell'Ufficio Contabilità, il quale effettua l'abbinamento rispetto alle fatture o le ricevute fiscali.

L'azienda non effettua operazioni di acquisto o pagamento tramite monete virtuali definita dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 come «*rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente*

Le aree sensibili alla commissione di reati di cui all'art. 25 octies 1, in considerazione dell'attuale operatività di ARTE Genova, sono quelle relative a:

- Utilizzo di carte di credito aziendali per il pagamento di spese da parte di ARTE Genova;
- Gestione del sistema informativo aziendale finalizzato alla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Complessivamente, a fronte dell'analisi dei rischi condotta, si ritiene che la probabilità di incorrere in uno dei reati previsti dall'art. 25 Octies-1 del D.Lgs. 231/01 e che gli stessi siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, sia alquanto modesta. Nonostante ciò le fattispecie sono state considerate nell'ambito del risk assessment e nel seguito vengono forniti i principi generali di comportamento cui attenersi al fine di prevenire le ipotesi di reato previste al presente articolo.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Fa eccezione il reato di Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) il quale si ritiene non concretamente configurabile nel contesto delle attività e finalità istituzionali di ARTE Genova, la quale, in veste di Stazione Appaltante, attua i controlli antimafia previsti dalla normativa vigente a carico degli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento.

Protocolli comportamentali

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, il personale di ARTE Genova deve, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- è vietata ogni operazione di acquisto, investimento o transazione tramite moneta virtuale (Bitcoin, Ethereum o qualsiasi altra forma di valuta digitale senza corso legale);
- è vietata ogni forma di manomissione dei programmi informatici impiegati per la gestione degli incassi o dei pagamenti dell'Azienda;
- è vietato l'uso di carte di credito e bancomat aziendali assegnati ad amministratori o a personale aziendale, in possesso di idonea delega, per usi difformi a quelli indicati all'atto dell'assegnazione;
- è vietato effettuare operazioni di pagamento mediante una carta di credito o di pagamento di cui non risulti titolare anche senza il materiale possesso della carta stessa ma utilizzando il numero ed i codici personali della medesima carta di cui è venuto illegittimamente in possesso;
- tutto il personale è tenuto al rispetto delle procedure e dei regolamenti informatici, alla corretta custodia delle credenziali di accesso ai sistemi informativi aziendali ed a assicurare la massima attenzione nel prevenire ipotesi di frodi di natura informatica (ad es. fenomeni di phishing);
- è vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico al fine del trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

17. ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023, sono le seguenti:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941, articolo modificato dalla Legge n. 132/2025).
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941, articolo modificato dalla L. 166/2024).
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941, articolo modificato dalla L. 166/2024).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 (articolo modificato dalla L. 166/2024):
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a).
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b).
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c).

- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassetta, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto alterato (lett. d).
 - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e).
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f).
 - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis).
 - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
 - fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (lett. h-bis)¹²
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:

¹² L'art. 3 della Legge 93/2023 modifica il co.1 dell'art. 171-ter della Legge 633/1941, che punisce chiunque abusivamente "esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita".

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a).
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis).
 - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b).
 - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941, articolo modificato dalla L. 166/2024).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941, articolo modificato dalla L. 166/2024).

La legge n. 99 del 2009 ha inserito, tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633 successivamente oggetto di modifiche con la L. n. 93/2023 prima e con L. n. 166/2024 dopo intervenuta per adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dall'Unione Europea ed alle procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo, per es. quelle letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc. nonché il software e le banche dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere dell'ingegno le fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i file di musica di qualsiasi formato.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Trattasi di reati (in particolare quelli di cui agli art. 171, 171 ter, 171 septies, 171 octies L. 633/1941) che non sembrano potersi concretamente realizzare nel contesto delle attività svolte da ARTE Genova, in particolare per quanto attiene ai reati circa l'utilizzo di opere

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

dell'ingegno, in quanto, in base alle informazioni disponibili, non sembra sussistere alcuna ipotesi applicabile.

Fanno eccezione i reati di cui all' art. art. 171-bis, co. 1 e co.2, L. 633/1941, per i quali l'Azienda ha predisposto un'apposita procedura interna (AG05) che definisce appositi controlli circa l'utilizzo del software da parte dei dipendenti e delle banche dati interne.

**18. ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Le fattispecie di reato di cui all’Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009, sono le seguenti:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

La previsione di cui all’art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all’Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi “compromettenti” a carico di una determinata società, con evidente interesse della medesima. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell’attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Si tratta di un reato riconducibile alle fattispecie di coinvolgimento dell’Azienda in un procedimento penale, all’interno del quale si possa manifestare un rischio di condotta di personale che consiste nell’uso della violenza o della minaccia oppure nella promessa del denaro od altre utilità, al fine di indurre il soggetto testimone a rendere dichiarazione non vere o distorte all’Autorità giudiziaria, procurando così un interesse o un vantaggio a favore dell’Azienda medesima.

Tale fattispecie di reato è stata quindi disciplinata, in via generale, nei doveri di comportamento previsti nel Codice Etico aziendale ed inoltre attraverso le seguenti ulteriori prescrizioni comportamentali:

- È fatto espressamente divieto a tutti i soggetti dell’organizzazione di porre in essere comportamenti che possano influenzare il soggetto chiamato dinanzi l’Autorità Giudiziaria (es. attraverso la promessa di denaro o altre utilità) o che lo inducano (anche attraverso forme di coartazione) a dichiarare il falso.

Ulteriori misure comportamentali sono descritte nel Piano di prevenzione della corruzione che prende in esame tutti i reati nonché le altre fattispecie che, anche se non rilevanti dal punto di vista penale, denotano comunque un uso distorto di un potere o una posizione per interessi privati e quindi la violazione del principio di imparzialità.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

19. ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023, sono le seguenti:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018 e modificato dal Decreto Legge n. 116/2025]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025])
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]
- Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025].

Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 68/2015 è intervenuto sull'art. 25-undecies del decreto, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

In particolare, per effetto della modifica si prevedono a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote), di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote); di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D.Lgs.231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione impone che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

Successivamente la L. n. 137/2023 è intervenuta modificando i reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) con il fine di assicurare una maggiore tutela delle aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico nonché delle specie animali e vegetali protette.

Il Decreto-legge n. 116/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 agosto 2025, recante *"Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"* introduce rilevanti modifiche nell'ambito della normativa ambientale, anticipando taluni contenuti della recente Direttiva (UE) n. 2024/1203 in materia di tutela penale dell'ambiente.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Introduce in particolare alcuni reati nel novero dei catalogo reati 231 e modifica altri reati già previsti nel Testo Unico dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Tenendo conto delle attività svolte dall'Azienda sembrano essere non concretamente configurabili i reati seguenti:

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Codice Penale art. 727-bis).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta dall'Ente.
- *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (Legge 7 Febbraio 1992, n. 150).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta.
- *"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549, Art. 3 comma 6) e Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D.Lgs. 152/06 art. 279 c. 5).* ARTE Genova per lo svolgimento della propria attività non genera alcuna emissione in atmosfera e non necessita quindi di alcuna autorizzazione.
- *Inquinamento delle acque (D.Lgs. 152/06, art. 137).* ARTE Genova per lo svolgimento della propria attività non necessita di alcuna autorizzazione allo scarico idrico, per il quale possa concretizzarsi il reato in oggetto.
- *Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 8 co.1 e 2 e Art. 9 co. 1 e 2 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).* Reato concretamente non configurabile in considerazione dell'attività svolta.
- Reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: *Discarica non autorizzata* (art. 256, comma 3, primo periodo), *Deposito di rifiuti sanitari* (art. 256 comma 6), *Reato di Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari* (art. 258 comma 3), *traffico illecito di rifiuti* (art. 259, comma 1), *attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* (art. 452-quaterdecies c.p.), anche ad alta radioattività (art. 260, comma 2), *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti* (art. 260 bis commi 6,7, e 8 D.Lgs. 152/06).

Queste fattispecie di illeciti, presupponendo lo svolgimento di un'attività imprenditoriale relativa alla gestione dei rifiuti e di ingente quantità o essendo rivolti ai soggetti giuridici destinatari della normativa SISTRI, non trovano riscontro con l'attività svolta da ARTE Genova.

- *Per i reati di Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) e Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)* si può evidenziare che trattasi di fattispecie di difficile previsione all'interno dell'Azienda, dato che esse configurano rispettivamente situazioni di compromissione, deterioramento significativo, alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema oggettivamente molto

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

difficilmente riscontrabili nell'attività dell'Azienda, nonché di traffico o abbandono di rifiuti radioattivi i quali, anche in questo caso, sono oggettivamente non riscontrabili nell'attività svolta.

Tra i reati configurabili al contesto di ARTE Genova possono, invece, rientrare i seguenti:

- *Attività di gestione rifiuti* (art. 256 c1 D.Lgs. 152/2006).
- *Abbandono di rifiuti in casi particolari* (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-bis).
- *Abbandono di rifiuti pericolosi* (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-ter).
- *Combustione illecita di rifiuti* (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256-bis).
- *Bonifica dei siti* (art. 257 D.Lgs. 152/2006).
- *Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi* (art. 258 c.4 D.Lgs. 152/2006).
- *Miscelazione rifiuti* (art. 256 c.5 D.Lgs. 152/2006).

I reati in oggetto possono riguardare non tanto le attività di gestione rifiuti prodotti presso la sede sociale (per la quale non vigono obblighi particolari in materia di gestione dei rifiuti), quanto le attività che coinvolgono il personale della stessa nei ruoli di Direzione Lavori per gli interventi di manutenzione, recupero e costruzione di immobili di E.R.S., ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.

Nel primo caso (rifiuti prodotti presso la sede) occorre sottolineare, in genere, le modeste quantità e la non pericolosità dei rifiuti prodotti dalle attività che sono di tipo puramente amministrativo (nella sede sociale). Eventuali interventi manutentivi su coperture in amianto o altri interventi che possano generare rifiuti pericolosi, sono affidate a imprese esterne qualificate ed in possesso delle necessarie autorizzazioni, verificate dal RUP all'atto dell'affidamento e successivamente al momento della liquidazione della fattura prevedendo la verifica dell'avvenuto corretto smaltimento tramite la consegna della copia del formulario.

Nel secondo caso (rifiuti prodotti nei cantieri mobili), per quanto tali reati siano direttamente commessi da personale dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, può emergere una colpa in organizzazione a carico dell'Ente, in particolare in relazione alle attività di inquinamento dei suoli e di smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere.

A questo scopo l'ARTE Genova inserisce, all'interno del Capitolato d'appalto, specifiche prescrizioni a carico delle ditte appaltatrici in materia di smaltimento dei rifiuti, comprese le precise responsabilità nella predisposizione dei formulari dei rifiuti.

Ulteriori considerazioni devono essere infine fatte in relazione ai reati di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 (*Siti contaminati*). Tale reato prevede una duplice fattispecie:

- da una parte punisce chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ovvero non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

- dall'altra punisce lo stesso soggetto (il responsabile dell'inquinamento) nel caso di mancata effettuazione della comunicazione alle autorità competenti di cui all'articolo 242 D.Lgs. 152/2006.

Nel contesto dell'Azienda è chiaro che, difficilmente, possa manifestarsi una diretta responsabilità nel cagionare l'inquinamento (il responsabile dell'inquinamento, piuttosto, potrebbe essere individuato nell'impresa appaltatrice), mentre sembra meno remota l'ipotesi di responsabilità derivante da una mancata comunicazione da parte del Direttore Lavori, in caso di eventi che possano contaminare il sito o eventi che evidenziano un inquinamento pregresso dello stesso.

Ciò anche se, da una prima analisi, sembra esclusa (ai fini 231) la responsabilità di omessa comunicazione da parte del proprietario o gestore dell'area che invece è prevista dall'art. 245 comma II D.Lgs. 152/2006.

In ogni caso in queste fattispecie si ritiene di non poter escludere *tout-court* un coinvolgimento dell'Azienda in un procedimento penale a carico della persona fisica, con un rischio generico derivante da una colpa in organizzazione.

Di conseguenza il Direttore Lavori è destinatario di specifici obblighi di comunicazione tempestiva all'autorità competente di eventi che possano contaminare il sito o che evidenzino un inquinamento pregresso.

Per quanto riguarda il reato di *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto* (Art. 733-bis Codice Penale), si premette che le aree destinate agli interventi di nuova costruzione, sono individuate dai comuni in ottemperanza ai propri regolamenti edilizi e previa analisi di fattibilità che, di fatto, esclude ogni possibile concretizzazione del reato in oggetto.

All'interno del patrimonio di proprietà ARTE, tuttavia, è ricompresa una zona protetta ricadente all'interno dell'area del parco di Portofino, gestita dall'Ente Parco Naturale Regionale di Portofino. Tutti gli interventi all'interno di tale area devono essere autorizzati preventivamente dall'Ente Parco.

**20. REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, n. 146, artt. 3 e 10)**

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La legge 13 marzo 2006 n. 146 all'art. 3 definisce il reato transnazionale quello che:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

L'attività dell'Azienda, in funzione dei propri scopi statutari, è svolta unicamente all'interno della Regione Liguria; è oggettivamente difficile ritenere realizzabile un reato che abbia le caratteristiche previste dall'art. 3 suddetto.

In ogni caso, per quanto attiene agli specifici reati già presenti nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, per i quali è previsto il reato di associazione per delinquere, si rimanda alla loro specifica trattazione avvenuta nelle precedenti sezioni del presente documento.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

21. ART. 25 – DUODECIES – IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

Le fattispecie di reato previste dall'Art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023, sono le seguenti:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]

Il 9 agosto 2012 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 duodecies titolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

La condotta di riferimento è il comma 12 bis dell'articolo 22 del D.Lgs. 286/1998:

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Si riporta per completezza il testo dell'art. 22 comma 12:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato."

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 161 del 17/10/2017, all'articolo 25 duodecies sono stati aggiunti tre commi (i primi due riferiti a nuovi reati presupposto e il terzo alle sanzioni interdittive).

La nuova formulazione dell'articolo stabilisce dunque la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote e da 100 a 200 quote per i delitti connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1998.

Delitti che sono relativi alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, pur assumendo una probabilità alquanto bassa, nel caso in cui l'Azienda assuma alle proprie dipendenze un lavoratore straniero il quale disponga di un permesso di soggiorno non valido e regolare in quanto scaduto, non rinnovato, o revocato.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Di conseguenza, i regolamenti e le procedure di assunzione (tra l'altro attuate mediante il ricorso a concorsi o selezione pubblica) e di gestione del personale prevedono appositi presidi a prevenzione del rischio in oggetto, per assicurare una puntuale verifica del possesso del permesso di soggiorno (in fase di selezione) ed una sua verifica periodica da parte delle funzioni di amministrazione del personale.

Per quanto riguarda eventuali forme di responsabilità indiretta in capo ad ARTE Genova in relazione ad eventuali reati di questa natura commessi da propri fornitori o appaltatori, si precisa che ogni affidamento presuppone una verifica dei requisiti di ordine generale e professionale, secondo la normativa in materia di appalti e che per la liquidazione di ciascuna fattura da parte degli stessi è necessario acquisire la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC)¹³.

22. ART. 25 TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA

Le fattispecie di reato previste dall'Art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018, sono le seguenti

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018].

Il 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 20 novembre 2017, n. 167¹⁴, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2017" (di seguito, la "Legge Europea 2017"), in attuazione alla Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008¹⁵, relativa alla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

La Legge Europea 2017, con la finalità di prevenire e reprimere il razzismo e la xenofobia, ha introdotto un nuovo articolo al D.Lgs. n. 231/2001 e modificato il comma 3-bis dell'art. 3 della Legge n. 654/1975 (ora art. 604-bis cod. pen.).

Risulta interessante rilevare che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 21/2018, l'articolo 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001, richiamava quale fattispecie di reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa la sola ipotesi aggravata di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 della Legge n. 654/1975. In altri termini, l'ente poteva essere punito solo per le condotte aggravate per cui la propaganda, l'istigazione e l'incitamento fossero commesse in modo che ne derivasse concreto pericolo di diffusione e si fondassero sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Attualmente, con la modifica apportata dal D.Lgs. n. 21/2018, il richiamo effettuato dall'articolo 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001, all'articolo 3, comma 3-

¹³ Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

¹⁴ Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 277 in data 27 novembre 2017.

¹⁵ La Decisione quadro del 28 novembre 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale L. 328/55 del 6 dicembre 2008.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

bis, della Legge n. 654/1975, dovrebbe pertanto intendersi riferito all'articolo 604-bis, comma 3, c.p., contenente l'ipotesi aggravata di cui al precedente comma 3-bis, dell'articolo 3, della Legge n. 654/1975. In caso contrario, la responsabilità amministrativa degli enti non sarebbe più limitata alle sole ipotesi aggravate di cui sopra, ma rileverebbe anche per la commissione del reato "base" contenuto nei commi 1 e 2 dell'art. 604-bis, cod. pen., che consiste, sinteticamente, nella propaganda di idee fondate sull'odio razziale o etnico, istigazione alla discriminazione, violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, partecipazione o assistenza a organizzazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il D.Lgs. 21/2018, in vigore dal 6 aprile 2018, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia").

La disposizione abrogata non rimane tuttavia priva di rilievo penale, poiché la medesima fattispecie viene ora disciplinata e prevista all'interno del Codice Penale dall'art. 604-bis ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa").

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

A livello generale, l'impatto di tale innovazione normativa nel contesto aziendale di ARTE Genova sembrerebbe essere piuttosto ridotto e probabilmente riconducibile a prescrizioni di carattere etico.

**23. 25 QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (...)**

Le fattispecie di reato previste dall'Art. 25 Quaterdecies del D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019, sono le seguenti:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Tali fattispecie presuppongono lo svolgimento di attività sportive o di attività di gioco o scommessa in regime di concessione da parte dello Stato, non concretamente compatibili con l'oggetto sociale di ARTE.



24. ART. 25 QUINQUIESDECIES – REATI TRIBUTARI

Le fattispecie di reato previste dall'Art. 25 Quinquesdecies del D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e successivamente modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2020 “*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*”, sono le seguenti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)¹⁶ [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024].

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

L'intera categoria di cui all'art. 25 quinquesdecies è rilevante in ARTE, pur tenendo in debita considerazione il volume d'affari dell'Azienda e quindi la ridotta probabilità di accadimento di alcune fattispecie per le quali è prevista una soglia di punibilità più elevata.

Di seguito si elencano i processi sensibili rilevati a seguito dell'analisi condotta:

- Contabilità e bilancio. Il processo risulta sensibile in relazione a:
 - Ciclo attivo: emissione delle fatture, registrazione in contabilità delle poste attive;
 - Ciclo passivo: liquidazione delle fatture, registrazione in contabilità delle poste passive;
 - Registrazione, conservazione ed archiviazione delle scritture contabili;
 - Calcolo delle imposte;

¹⁶ Art. 4 – Art. 5 e Art. 10 Quater D.Lgs. 74/2000. A condizione che siano commessi anche in parte del territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

- Predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e successiva esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette ed indirette;
- Gestione registro IVA: presentazione domanda di rimborso IVA a Agenzia delle Entrate.
- Adempimenti fiscali e tributari: dichiarazioni fiscali su imposte reddito e valore aggiunto.

Il processo risulta sensibile in relazione al versamento delle imposte, anche in ipotesi di riscossione coattive, di transazioni fiscali ed operazioni di compensazione.

Protocolli comportamentali

ARTE attua gli adempimenti contabili e fiscali, così come indicati nel Codice Civile e nella normativa di riferimento, con eventuale supporto di consulenti esterni ai quali si richiede la sottoscrizione della clausola di salvaguardia (Clausola 231 sugli atti/contratti sottoscritti).

ARTE Genova, quale presidio di prevenzione dei rischi ha adottato il “Protocollo per la formazione del bilancio e gli adempimenti fiscali”.

Coerentemente con i principi “deontologici” aziendali di cui al Codice Etico adottato dall’Ente, è fatto divieto di:

- Indicare nelle dichiarazioni obbligatorie elementi passivi finti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Indicare nelle dichiarazioni obbligatorie elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi finti o crediti e ritenute finti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti;
- Non adempiere puntualmente agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto che sono obbligatorie;
- Operare compensazioni, previste da legge, utilizzando crediti non spettanti;
- Alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sui propri o altri beni al fine di rendere non efficace una procedura di riscossione coattiva;

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

- Indicare nella documentazione presentata ai fini di una procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi per un ammontare superiore;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- emettere fatture, o altri documenti, per operazioni inesistenti;
- occultare, alterare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Inoltre:

- i dipendenti ed i collaboratori, ciascuno in relazione alle proprie mansioni e attribuzioni, sono tenuti ad operare secondo i principi di onestà, correttezza, impegno e rigore professionale;
- ogni azione, operazione, negoziazione e, più in generale, qualsiasi attività posta in essere dai dipendenti e dai collaboratori, deve uniformarsi alle regole di correttezza gestionale, trasparenza, completezza e veridicità delle informazioni;
- ogni operazione finanziaria in entrata / uscita deve essere effettuata a fronte di una controparte identificata.

Ulteriori presìdi del rischio sono rappresentati dai seguenti:

- Presìdi comportamentali previsti in relazione ai reati di cui agli Art. 25 ter – Reati Societari e Art. 25 octies – Reati di Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio del D.Lgs. 231/01;
- Previsioni generali e specifiche presenti nel Codice Etico aziendale;
- Segregazione dei ruoli e delle funzioni all'interno del sistema informatico utilizzato per la gestione della contabilità;

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

- Svolgimento delle attività di controllo previste dallo Statuto e dalle Leggi applicabili da parte degli organi societari (Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti) e scambi informativi con l’Organismo di vigilanza 231);
- Svolgimento di attività di audit sui processi a rischio da parte dell’OdV;
- Pluralità di soggetti coinvolti nei vari step inerenti le procedure di contabilizzazione e liquidazione delle fatture attive e passive.

25. ART. 25 SEXIESDECIES – CONTRABBANDO

Le fattispecie di reato previste dall’Art. 25 Sexiesdecies del D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto, dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024, sono le seguenti:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024) [articolo modificato dal D.Lgs. 81/2025]

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Tale fattispecie presuppone lo svolgimento di attività di importazione o esportazione di prodotti non concretamente compatibili con l'oggetto sociale di ARTE.

**26. ART. 25 SEPTIESDECIES – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**

L'articolo 25 septiesdecies del D.Lgs. 231/01, Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024, ha esteso la responsabilità da reato degli enti alle seguenti fattispecie:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente sanzioni pecuniarie che variano a seconda del reato commesso da cento fino a novecento quote. È, inoltre, possibile l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del DLgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni, laddove ne ricorrono gli specifici presupposti (cfr. art. 13 del DLgs. 231/2001).

L'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio contiene le definizioni delle diverse tipologie di beni culturali.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DLgs. 42/2004 sono beni culturali *“le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”*.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni in oggetto fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui all'art 12, comma 2.

In particolare, per le cose mobili e immobili di cui all'art. 10 comma 1:

- Requisiti soggettivi (appartenenza allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro – ovvero mutamento della natura giuridica dei soggetti di cui sopra);
- Requisiti oggettivi (opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni)
- Verifica della sussistenza dell'interesse culturale ex art. 12, comma 2 (fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica, i beni che presentano i requisiti di cui sopra, sono comunque considerati "beni culturali").

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, sono beni culturali "...a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.".

Per le cose di cui all'art. 10 comma 2:

- Requisiti oggettivi e soggettivi (ex art 10, comma 2 lett. a), b), c))
- Per tali beni non è richiesta la verifica/dichiarazione dell'interesse culturale (art. 13, comma 2).
- Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 – "Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 ...".

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Per le cose di cui all'art. 10 comma 3

- Requisiti soggettivi e oggettivi (art. 10 comma 3, lett. a): “*le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 10 comma 1*” – art. 10 comma 3 lett. b), c), d), d) bis: “*le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione*”, e));
- Requisiti oggettivi (art. 10, comma 3, lett. a): opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni) (art. 10, comma 3, lett. d) bis: opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni)
- Verifica della sussistenza dell'interesse culturale ex art. 13, comma 1 (la dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3).

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Per poter stabilire quali fra i singoli beni appartenenti/in gestione ad A.R.T.E. Genova siano “beni culturali” ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e dunque oggetto di tutela nell’ambito dei “Delitti contro il patrimonio” inseriti nel d.lgs. 231/2001, occorre prendere in considerazione la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nel Codice dei beni culturali in relazione alle diverse tipologie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 10.

Nell’ambito dell’attività svolta da ARTE Genova si riscontrano potenziali rischi in relazione alla gestione di beni immobili di interesse storico culturale soggetti a tutela da parte della soprintendenza.

Per gli immobili, al compimento del 70° anno dalla data di costruzione, ogni tipo di intervento di natura conservativa o manutentiva è soggetto a preventiva autorizzazione ai sensi della normativa vigente, salvo esito negativo della verifica sulla sussistenza dell’interesse culturale ex art. 12, comma 2.

Per quanto concerne l’individuazione del patrimonio di proprietà di ARTE Genova oggetto di tutela e le conseguenti attività necessarie per la gestione degli interventi su tale patrimonio è stata predisposta ed aggiornata la procedura PAT02.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Sono previsti a questo scopo specifici momenti di verifica e controllo che assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti sia in fase progettuale (a carico del RUP e del progettista incaricato) che in fase esecutiva (a carico del RUP, del DL e, nei casi previsti, del collaudatore).

27. ART. 25 DUODEVICIES – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

L'articolo 25 duodevicies del D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla Legge 9 Marzo 2022 n. 22, ha esteso la responsabilità da reato degli enti alle seguenti fattispecie:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.).
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

In tali ipotesi la sanzione pecuniaria va da cinquecento a mille quote. Per questi delitti, ritenuti più gravi rispetto a quelli elencati nell'art. 25-septiesdecies, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del DLgs. 231/2001 qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali illeciti. Laddove non ricorra questa ipotesi, non sono contemplate sanzioni interdittive, a differenza di quanto previsto per i delitti di cui all'art. 25-septiesdecies.

Nell'ambito dei beni paesaggistici (come definiti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) possono ricadere cose immobili, ville, giardini, parchi, complessi di cose immobili, le bellezze panoramiche o le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

Si vedano le medesime considerazioni esposte al paragrafo 26 in relazione ai delitti contro il patrimonio culturale.

**28. ART. 25 UNDEVICIES - DELITTI CONTRO GLI ANIMALI**

L'articolo 25 undevicies del D.Lgs. 231/01, aggiunto dalla Legge 82/2025, ha esteso la responsabilità da reato degli enti alle seguenti fattispecie:

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

In caso di commissione di questi reati da parte di un soggetto apicale o subordinato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, quest'ultimo può essere soggetto a sanzioni pecuniarie fino a 500 quote ed a sanzioni interdittive quali la sospensione dell'attività, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o il divieto di pubblicizzare beni o servizi, fino a 2 anni.

Configurabilità dei reati nel contesto di ARTE Genova

ARTE Genova non opera in settori legati alla gestione, alla cura e al commercio degli animali, non organizza spettacoli con il coinvolgimento di animali o, ancora, considerando la nuova fattispecie connessa alla diffusione di immagini di violenza nei confronti degli animali, non utilizza animali in spot pubblicitari o in altre forme di comunicazione aziendale.

In ogni caso può accadere che, soprattutto in relazione a procedure di sgombero di alloggi occupati, il personale di ARTE Genova venga a conoscenza di situazioni di animali abbandonati. In tali casi il personale è tenuto a contattare immediatamente la Polizia Locale o i Servizi Veterinari dell'ASL di competenza territoriale.

Tenendo conto della crescente sensibilità sull'argomento da parte dell'opinione pubblica, ARTE Genova introduce un principio generale di rispetto e tutela degli animali nell'ambito del proprio Codice Etico.



29. ALTRI REATI

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Le fattispecie in oggetto non sono chiaramente applicabili al contesto di ARTE Genova in quanto essa non opera nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024).

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Il Decreto Legislativo 5 settembre 2024, n. 129, ha adeguato la normativa italiana al Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA), introducendo modifiche che impattano principalmente il Testo Unico della Finanza (TUF) per renderlo conforme alle nuove disposizioni europee.

In particolare, l'art. 34 del citato provvedimento prevede sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli enti fino a euro 15 milioni, ovvero fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio, da soggetti in posizione apicale o da sottoposti, una delle violazioni previste dal citato Regolamento UE 2023/1114. Tra queste, si indicano l'abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione di mercato commessi con riferimento alle attività di negoziazione di cripto-attività.

La medesima disposizione stabilisce quindi, in relazione ai predetti illeciti, l'applicazione delle norme di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 del D.Lgs. 231/2001.

Il provvedimento apporta inoltre alcune modifiche alla disciplina del whistleblowing.

L'art. 41 prevede infatti l'estensione dell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023, includendo tra gli illeciti segnalabili anche le violazioni al Regolamento UE sui mercati delle cripto-attività.

Tali fattispecie non risultano applicabili in quanto ARTE Genova non opera con cripto attività e non è coinvolta nella loro emissione; inoltre il divieto di utilizzo della cripto valuta è già presente nel Modello 231 adottato dell'Azienda.

30. MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

L'Azienda, attraverso la predisposizione del Modello, si è dotata di misure di prevenzione dei rischi di tipo generale e specifico.

Le misure di carattere generale sono quelle di tipo trasversale che vanno ad intervenire positivamente in termini di riduzione complessiva dei rischi-reato, introducendo o rafforzando principi etico-comportamentali o ancora intervenendo in termini organizzativi o infine potenziando i sistemi di vigilanza e controllo interno.

**PARTE SPECIALE**

MOG.2.0

Revisione N° 5

09/01/2026

Le misure di carattere specifico sono quelle destinate ad intervenire per la riduzione di singole fattispecie di reato o categorie di reato.

Tra queste ultime si comprendono eventuali protocolli previsti dal Modello, nonché i Regolamenti interni e le procedure del Sistema di gestione qualità, salute e sicurezza certificato dall'ente RINA spa.

L'azienda inoltre, nell'ambito del Modello 231, adotta il Piano di Prevenzione della corruzione soggetto ad aggiornamento annuale con definizione di misure specifiche per la prevenzione del fenomeno corruttivo nell'accezione più ampia del termine.

Allegati

- Allegato 1 “Documento di analisi e valutazione dei rischi (risk assessment)”.